
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



25-ter. Compenso dell'esperto [1]

1. Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. [2]

3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2, non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. [3]

4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;
- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;
- d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, grazie all'opera dell'esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b). [4]

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata. [5]

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio. [6]

10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima. [7]

12. Il compenso dell'esperto è prededucibile. [8]

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

[1] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 50, comma 2, del citato D.Lgs. n. 83/2022.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 12, lett. a), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[3] Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[4] Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. c), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 12, lett. d), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[6] Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. e), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[7] Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. f), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

[8] Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. g), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.

A) **INQUADRAMENTO FUNZIONALE:** I. I criteri di determinazione del compenso dell'esperto.

I. I criteri di determinazione del compenso dell'esperto

- 1 L'esperto ha diritto al **compenso per l'attività svolta** a prescindere dal fatto che la composizione negoziata abbia un esito favorevole. Tuttavia, nel caso in cui l'uscita dalla composizione negoziata sia quella di cui all'art. 23, c. 1, lett. a) o c) il compenso è **raddoppiato** e ciò al fine di incentivare l'esperto a spendersi per l'ottenimento di un risultato che va visto positivamente per l'intero mercato. Il compenso è **commisurato all'attivo patrimoniale risultante dai bilanci** e va poi calibrato con aumenti percentuali progressivi nel caso in cui il numero dei creditori coinvolti sia superiore a certe soglie.
- 2 Il compenso viene determinato in primo luogo sulla base di un **accordo tra il debitore e il professionista** cfr. [F042] e solo se questo accordo non viene raggiunto, il compenso è deciso dalla **commissione** costituita presso la camera di commercio. Cfr. [F043].

B) FORMULE

F042

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Composizione Negoziata delle Imprese

.....

Oggetto: proposta di determinazione del compenso

Egr. Sig.

in qualità di Esperto della Composizione Negoziata

La scrivente Società

Premesso che

In data è stata presentata l'istanza di accesso alla composizione negoziata;

in data la Commissione costituita presso la Camera di Commercio di..... ha

designato la S.V. come esperto della composizione negoziata;

in data la S.V. ha accettato l'incarico;

a seguito dell'avvio delle attività si sono tenute n. riunioni di cui n.

alla presenza dei creditori

vi è stato un fitto scambio di comunicazioni a mezzo mail e a mezzo PEC

il numero dei creditori coinvolti è stato di

l'attivo patrimoniale medio dell'ultimo triennio è pari a euro

propone

alla S.V.

che il compenso per tutta l'attività svolta sia pari ad euro e che tale compenso sarà raddoppiato qualora la società concluda un accordo con i creditori ai sensi dell'art. 25-ter, c. 1, lett. a) o c), CCII.

Qualora tale proposta sia condivisa, si chiede che venga trasmessa per accettazione.

Luogo/data

Firma

Il sottoscritto nella sua qualità di esperto della composizione negoziata preso atto della proposta formulata da in data

Dichiara

di accettarla.

Luogo/data

Firma

F043

PROVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A CURA DELLA COMMISSIONE

Commissione ex art. 13, c. 6, d.lgs. n. 14/2019

Camera di Commercio di

La Commissione formata da:

.....
.....
.....

vista l'istanza con la quale in qualità di Esperto della composizione negoziatachiede la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 25-ter CCII;
rilevato che ai fini della liquidazione del compenso occorre considerare l'attivo patrimoniale medio degli ultimi bilanci;
rilevato che l'attivo è così individuato

Attivo	Anno

Preso atto che le parti non hanno raggiunto un accordo sulla determinazione del compenso;

considerato che i creditori che hanno partecipato alle trattative sono in numero di e che pertanto compete la maggiorazione del%
 considerato che l'esito della composizione negoziata è stato

LIQUIDA

All'esperto il compenso di euro, oltre a CPA e IVA nonché l'importo di euro a titolo di rimborso delle spese documentate

Dà atto che Il presente provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'art. 633, c. 1, n. 1), c.p.c.

Luogo/data

La Commissione

.....

25-quater. Imprese sotto soglia [1]

1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.

3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; [2]

b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza [3].

4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente: [4]

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

